

REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1992

recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione del Consiglio 91/658/CEE del 16 dicembre 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/658/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che la decisione 91/658/CEE prevede la concessione di un prestito di 1 250 milioni di ecu all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche, per permettere l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche originari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Jugoslavia;

considerando che, tenuto conto della situazione in Jugoslavia e a norma del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (²), possono essere finanziati mediante prestiti della Comunità soltanto gli acquisti di prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4 della decisione sopraccitata prevede che le modalità relative all'acquisto, alla presa in consegna, al trasporto e alla distribuzione dei prodotti provenienti dalla Comunità la cui importazione sia finanziata dal prestito sono adottate in base ai risultati dei contatti tra la Commissione e le autorità delle Repubbliche;

considerando che i prodotti il cui acquisto può essere finanziato dal prestito sono stabiliti di comune accordo dalla Comunità e dalle Repubbliche;

considerando che, nella scelta di tali prodotti, sarà tenuto debito conto del fabbisogno delle Repubbliche, della disponibilità per l'esportazione di derrate alimentari e di forniture mediche in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Macedonia, della stabilità dei mercati e dei rapporti commerciali tra le Repubbliche;

considerando che le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della decisione 91/658/CEE devono garantire, in particolare, che i prestiti servano a finanziare esclusivamente le importazioni di prodotti originari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Lituania, della Letto-

nia, dell'Estonia, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia; che sarà garantita la libera concorrenza per la fornitura e l'acquisto delle merci e che i prodotti agricoli e alimentari verranno distribuiti sul mercato al dettaglio nelle Repubbliche;

considerando che, nel rispetto di queste ed altre condizioni, è necessario definire una procedura di riconoscimento dei contratti che saranno finanziati con i prestiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere nel comitato di cui all'articolo 6 della decisione 91/658/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prestiti concessi dalla Comunità alle Repubbliche sono utilizzati esclusivamente per consentire alle Repubbliche di importare prodotti agricoli e alimentari e forniture mediche originari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominate « i paesi fornitori »).

Articolo 2

I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra le Repubbliche e la Commissione, contenenti le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti.

Articolo 3

1. I prodotti di cui all'articolo 1, nonché la quota dei prestiti che può essere utilizzata per l'importazione di forniture mediche, sono definiti di comune accordo dalla Commissione e dalle Repubbliche.

2. Ai fini della scelta dei prodotti agricoli e alimentari che verranno forniti, sarà tenuto conto dei seguenti fattori:

- fabbisogno effettivo delle Repubbliche,
- disponibilità per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari nei paesi fornitori extracomunitari,
- rispetto delle relazioni commerciali tra le Repubbliche,
- flussi commerciali tradizionali all'interno della Comunità e tra le Repubbliche e i paesi fornitori, nonché stabilità dei mercati.

(¹) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 69.

(²) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.